

LA CERTIFICAZIONE MEDICA DI IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA

Avv. Silvia Bertolin

Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva

Riferimenti Normativi : rapida evoluzione o confusione normativa?

Decreto Ministeriale 18/02/1982 relativo all'attività sportiva agonistica

Decreto del Ministro della Salute del 24/04/2013 (Decreto Baldazzi) pubblicato in G.U. il 20/07/2013, in vigore dal 05/08/2013

Decreto del Fare del 09/08/2013, convertito in L. 98/2013, pubblicata in G.U. il 20/08/2013

L. 135/2013 di conversione del DL 101/2013

Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva

Decreto del Ministro della Salute del 24/04/2013 (Decreto Balduzzi) pubblicato in G.U. il 20/07/2013, in vigore dal 05/08/2013

- Introduce l'obbligo di certificazione per l'attività amatoriale, ludico/motoria e ad alto impegno cardiovascolare
- Modifica le modalità di rilascio della certificazione relativa all'attività sportiva non agonistica (misurazione della pressione arteriosa e elettrocardiogramma a riposo)

Decreto del Fare del 09/08/2013, convertito in L. 98/2013, pubblicata in G.U. il 20/08/2013

- Abolisce i certificati appena introdotti per l'attività ludico motoria
- Modifica quelli per l'attività sportiva non agonistica (elimina l'obbligo dell'elettrocardiogramma)

L. 135/2013 di conversione del DL 101/2013

- Reintroduce l'elettrocardiogramma per l'attività sportiva non agonistica secondo linee guida approvate dal Ministero della Salute con decreto del 08/08/2014

SITUAZIONE ESISTENTE ALLA FINE DEL 2014

Attività sportiva agonistica:

nessun cambiamento rispetto al passato

Attività sportiva non agonistica:

serve il certificato che potrà essere rilasciato dal proprio medico di Medicina Generale o Pediatra, dallo Specialista in Medicina dello Sport, dopo aver eseguito il rilievo della pressione arteriosa e l'elettrocardiogramma, secondo le linee guida emanate

Attività sportiva implicante un elevato sforzo cardiovascolare patrocinate da federazioni sportive, discipline associate ed enti di promozione sportiva:

serve il certificato per i partecipanti non tesserati agli enti di cui sopra

Attività ludico – motoria:

non serve alcun certificato, essendo solo consigliabile una valutazione preventiva dei fattori di rischio presso il proprio medico

QUALI PROBLEMATICHE SORGONO NEL VIGORE DI TALE NORMATIVA

Cosa s'intende per attivita' sportiva non agonistica?

Il Decreto Balduzzi, richiamato anche dal successivo del 08/08/2014 fa dipendere tale definizione dalla nature del soggetto organizzatore, per cui svolgono attività sportiva non agonistica:

- gli alunni che svolgono attività fisico - sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività para - scolastiche
- Coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali, discipline associate, enti di promozione sportiva riconosciuta dal CONI
- Coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale

Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva

► **Chi non deve farsi fare alcun certificato?**

salva comunque l'auspicabilità di un controllo medico prima dell'avvio dell'attività

- Coloro che effettuano attività ludico – motoria in forma autonoma;
- Coloro che svolgono attività motoria occasionalmente, anche se in contesti organizzati;
- Coloro che svolgono particolari attività ludico – motorie con ridotto impegno cardiovascolare (es: bocce, biliardo, golf..) o attività prevalentemente ricreative (ballo, giochi da tavolo...)

Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva

○ ... E QUINDI?

○ Deliberazione della Giunta Regionale n. 645 del 28/04/2015 pubblicata in BUR n. 48 del 15/05/2015

○ Efficacia:

○ Si tratta di disposizioni attuative, cioè di chiarimenti in merito, nell'attesa di approfondimenti e provvedimenti esplicativi nazionali, con efficacia all'interno dei confini della Regione Veneto.



ATTIVITA' SPORTIVA

praticata in modo sistematico, continuativo, secondo regole definite, al fine di far crescere le proprie abilità

NB: non sono sufficienti criteri di definizione legati al solo soggetto che organizza l'attività o al solo soggetto che vi partecipa (v. prima)

QUALI SONO:

- AGONISTICA
- NON AGONISTICA
- DI PARTICOLARE ED ELEVATO IMPEGNO CARDIOVASCOLARE

E' NECESSARIO IL CERTIFICATO MEDICO

Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva

ATTIVITA' LUDICO MOTORIA O AMATORIALE

Tutte le attività non ricomprese nel concetto di attività sportiva, indipendentemente da chi le organizza o da coloro che vi partecipino.

NON SERVE IL CERTIFICATO MEDICO

Le certificazioni mediche di idoneità all'attività sportiva

MA NON E' FINITA QUI...

NOTA DEL CONI DEL 10/06/2016 IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE SANITARIA RIFERITA A ALL'ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA

- Tesserati che svolgono attività sportiva regolamentate

Tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attività organizzata dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva

SERVE IL CERTIFICATO MEDICO

Tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico

Tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attività organizzata dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva caratterizzate dall'assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare, comprese quelle il cui impegno fisico sia veramente minimo

NON SERVE IL CERTIFICATO MEDICO (raccomandato un controllo medico preventivo)

TESSERATI CHE NON SVOLGONO ALCUNA ATTIVITA' SPORTIVA (NON PRATICANTI)

Persone fisiche dichiarate non praticanti dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva , anche per il tramite della società, o associazione sportiva di affiliazione, espressamente previsto all'atto del tesseramento con inserimento in apposita categoria o elenco

NON SERVE IL CERTIFICATO MEDICO

Grazie per l'attenzione

Avv. Silvia Bertolin